

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARI Francesco**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1964

Modifiche ed aggiunte alla legge 2 marzo 1963, n. 262, sull'ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si ispira alla necessità di apportare un riesame ed un completamento alla legge 2 marzo 1963, n. 262, anche sotto il profilo di pre-riforma amministrativa nel campo specifico e porre la direzione degli Istituti in argomento e le carriere del relativo personale non insegnante su un piano necessariamente ed ovviamente di equilibrio con le similari carriere degli altri Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sia per quanto attiene alle attribuzioni, sia per ciò che concerne le norme in comune relative allo svolgimento delle carriere medesime e dei benefici concessi.

Inizialmente con l'articolo 1, viene — come sembra logico e indispensabile — separato il governo didattico, artistico, disciplinare nonchè i servizi di segreteria dei Licei artistici da quello delle Accademie di belle arti che, pur trattando materia analoga, in effetti hanno ordinamenti di studi differenti fra loro, come pure gli ordinamenti scolastici, l'età degli allievi, la disciplina e il car-

teggio didattico-amministrativo, oltre ed anche in considerazione della riforma, in atto, degli ordinamenti di studi e scolastici dei Licei artistici e delle Accademie predette e tenendo conto del considerevole sviluppo dei Licei artistici stessi in conseguenza anche dell'abolizione dell'esame di ammissione degli allievi, forniti di licenza di scuola media.

L'articolo 2 ad integrazione dell'articolo 5 della predetta legge n. 262, prevede il conferimento dei posti di direttore entro una data certa e, nella prima applicazione, a coloro che ne siano meritevoli per avere già svolto lodevolmente le funzioni, al fine di normalizzare in via definitiva il regolare funzionamento degli Istituti in questione, poichè è assolutamente indispensabile, nell'interesse generale della Scuola, che spetti ad un direttore di ruolo la responsabilità dell'andamento degli Istituti stessi, ovviando all'inconveniente finora verificatosi e soltanto per i Licei artistici e per le Accademie di belle arti, di affidare l'incarico di direzione ad in-

segnanti, i quali, per ovvie ragioni, non possono esplicitare le due funzioni.

Le relative carriere restano quelle stabilite e riportate nell'articolo 2 medesimo.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 dettano norme per le carriere del personale non insegnante e gli sviluppi delle medesime e, in analogia a quanto avviene negli Istituti d'istruzione di secondo grado (classici, scientifici, magistrali, tecnici commerciali e industriali e Istituti e scuole d'arte) ponendo necessariamente ed opportunamente la carriera direttiva di segreteria ad esaurimento onde evitare i possibili conflitti di competenze nel campo specifico della scuola sia didattico che artistico e disciplinare con evidente danno della medesima, tenendo presente che le predette funzioni e attribuzioni, sono di assoluta competenza del direttore dell'Istituto.

Nell'indicare le particolari funzioni, si riportano le attribuzioni specifiche per tutte le carriere, in conformità di quanto stabilito dalle norme del Testo Unico — statuto degli impiegati civili dello Stato — decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si rende necessario, inoltre, modificare lo svolgimento della carriera di ragioneria in carriera speciale, come previsto dal titolo V del predetto testo unico, non soltanto in considerazione della ingiustificata disparità attuale di trattamento e sperequazioni di detta categoria di personale rispetto a quelle similari già esistenti in vari rami delle Amministrazioni statali, ma anche perchè le funzioni svolte dai predetti impiegati si concretano nell'assunzione di importanti responsabilità.

Per l'accesso alla carriera speciale si richiedono come è logico gli specifici titoli di studio.

Altri disegni di legge oltre quelli esistenti sono stati presentati in proposito per altre carriere, per ovvi motivi di equità, al fine di eliminare per quanto possibile le disparità di trattamento cui si è innanzi cennato.

Viene, poi, disciplinata la durata del conferimento degli incarichi al personale non insegnante, tenendo presente l'articolo 3 del citato testo unico, al fine di dotare gli Istituti, entro un determinato limite di tempo,

di personale di ruolo stabile mediante l'esplicitamento dei relativi concorsi per l'accesso alle singole carriere, lasciando tuttavia disponibile una percentuale di posti da conferire con incarichi temporanei per i casi di malattia, aspettativa o sospensione del personale di ruolo.

L'articolo 7 del presente disegno di legge (a differenza dell'articolo 11 della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale prevede l'inquadramento del personale già di ruolo e per le sole carriere di concetto ed esecutiva, previo esito favorevole di apposita ispezione e del parere del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto) disciplina, invece, il regolare inquadramento del personale già di ruolo ordinario, senza alcuna formalità (varie leggi hanno già confermato quanto detto; ad esempio si precisa quella della stessa Amministrazione — articolo 7 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 —, oltre tutte le norme per l'applicazione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e si chiarisce che la permanenza in ruolo di personale non può essere subordinata senza notevoli benefici, a distanza di anni di lodevole servizio e contrariamente a tutte le norme vigenti, ad esito favorevole d'ispezione che dovrebbe confermare l'idoneità al servizio già, peraltro, accertata in sede di concorso nazionale per esami e col possesso del prescritto titolo di studio e confermata dal prescritto periodo di prova da tempo favorevolmente superato e dalle annuali dettagliate note di qualifica.

Per equità e giustizia vengono, finalmente riconosciuti per due terzi i servizi prestati precedentemente e limitatamente a quelli in ruolo ordinario qualora siano stati svolti con mansioni della carriera di appartenenza ed, inoltre, col possesso del prescritto titolo di studio. Il trattamento che si propone è il minimo riconoscibile, qualora si consideri che l'articolo 11 — ultimo comma — della legge 9 aprile 1962, n. 163, relativa agli Istituti e scuole d'arte, ha riconosciuto sempre per due terzi, qualsiasi servizio prestato in qualità d'incaricato ai fini della progressione nella carriera di concetto senza neppure richiedere alcun titolo di studio.

Inoltre l'articolo 12 — secondo comma, lettera a) — della legge 2 marzo 1963, numero 262, di cui col presente disegno di legge si chiede il riesame, riconosce i servizi prestati soltanto ad alcuni impiegati che vengono agevolati, in quanto si consente il loro passaggio nella carriera superiore mediante un semplice esame-colloquio e anche senza richiedere il prescritto titolo di studio, mentre altri impiegati già in ruolo, per aver superato precedenti regolari concorsi per esami e col possesso del titolo di studio, pur avendo prestato in precedenza servizio identico a quello della categoria sopra descritta vengono inspiegabilmente esclusi da detto riconoscimento col conseguente pericolo di essere, qualora non si provveda tempestivamente, superati nella carriera da quel personale che, pur sprovvisto di titolo di studio, accede alla carriera superiore col semplice esame-colloquio.

Il che, oltre a costituire una evidente disparità di trattamento, appare in aperto contrasto con le norme costituzionali.

L'articolo 8 prevede nella prima applicazione della nuova legge, il conferimento di un numero limitato di posti della carriera di concetto al personale che abbia svolto lodevolmente e per un certo periodo le mansioni proprie di economo a condizione che sia in possesso del titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo grado.

L'articolo 9 intende sanare la questione del beneficio della riduzione dei periodi di anzianità per l'avanzamento alla qualifica superiore che da tempo è stato e viene concesso in sede di revisione e riordinamento di organici e non previsto — non si comprende tale omissione! — nella legge 2 marzo 1963, n. 262, in aggiornamento.

Si pone peraltro in evidenza quest'altra disparità di trattamento, che dovrà essere per motivi di giustizia eliminata, con la citazione a mo' di esempio di alcune leggi:

7 dicembre 1961, n. 1264, articolo 41; dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti del Ministero della pubblica istruzione; 19 luglio 1962, n. 959, articolo 39; 12 agosto 1962, n. 1289, articolo 24, e n. 1290, articolo 37; 16 agosto 1962, n. 1291, articolo 34, oltre a disegni di legge recentemente appro-

vati dalla Camera dei deputati e all'approvazione del Senato con i numeri 430, articolo 45, e 454, articolo 3.

L'articolo 10, infine, si rende necessario — sempre per motivi di equità ed al fine di eliminare disparità di trattamento che hanno determinato notevoli sperequazioni — per risolvere definitivamente l'annosa situazione di grave disagio, soprattutto morale, del personale in servizio al 23 marzo 1939; fra i più danneggiati rimangono ancora oggi i dipendenti di ruolo, prima per effetto della legge 29 maggio 1939, poi, e maggiormente, per le successive leggi di sanatoria che esclusero senza motivo detto personale; ed in proposito è sufficiente ricordare la legge 5 giugno 1951, n. 376, la quale, con l'articolo 13, dispose che il personale non di ruolo in servizio al 23 marzo 1939 potesse ottenere a domanda o il collocamento nei ruoli transitori oppure l'immissione, in base al titolo di studio posseduto al 1° maggio 1948, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici oltre ad attribuire anzianità di ruolo, sempre al 1° maggio 1948, utile per le promozioni alle qualifiche superiori.

È evidente che con le cennate disposizioni si provvede soltanto in favore del personale avventizio e mentre si rendeva giustizia al personale *non di ruolo*, si recava nuovo e non lieve pregiudizio a quello di ruolo, cioè a quegli impiegati che, già in ruolo nel 1939, dovettero assistere al passaggio alla carriera superiore di colleghi « squadristi » prima, e di personale non di ruolo poi, che beneficiò della predetta legge 376. Successivamente, con legge 27 febbraio 1963, n. 226, vennero emanate disposizioni a favore del personale in servizio al 23 marzo 1939, ma soltanto per quello « docente », con le quali la nomina in ruolo viene fatta decorrere dal 1° ottobre 1939.

In proposito si rammenta che il Senato nell'approvare la predetta legge n. 226 per il personale insegnante, ha auspicato che fosse al più presto presentato un apposito disegno di legge a favore del personale non insegnante. Il testo che si sottopone non può essere stilato sulla falsariga di quello

già approvato per il personale insegnante in quanto, come può rilevarsi dalla presente illustrazione dell'articolo 10, il personale amministrativo e di vigilanza trovasi in condizioni giuridicamente differenti e pertanto è necessario evitare nuove e più gravi sperequazioni.

L'articolo 11 determina l'onere, disponibile e accantonato, oltre l'aumento delle tasse di esami che attualmente corrispondono a cifre irrisorie; da ciò risulta evidente che il presente disegno di legge non apporta aggravii al bilancio dello Stato.

Per tutti i motivi sopra esposti ed illustrati, sia pur brevemente, si sollecita il conforto del vostro voto favorevole al presente disegno di legge, che riveste anche carattere di pre-riforma.

Va rilevato che il provvedimento non concede al personale nulla di più di quanto è già stato ampiamente accordato alle categorie similari e tende ad eliminare, per quanto possibile, le illustrate disparità di trattamento e sperequazioni (nel rispetto delle norme costituzionali) il tutto dettato da ovvii motivi di equità e per compiere un atto di giustizia soprattutto morale.

Un tempestivo intervento è necessario nell'interesse della Scuola, che si avvantaggerà di un ordinamento definitivo, analogo ad altre scuole di ordinamento similare e servirà a ridonare prestigio ed autorità ai funzionari che in essa operano.

Si esprime, quindi, l'augurio che il presente disegno di legge ottenga la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, sono sostituiti dal seguente:

« Le Accademie di belle arti, i Conservatori di musica, le Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e i Licei artistici sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro.

Il decreto istitutivo stabilisce l'onere annuo a carico dello Stato; determina nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente i corsi che costituiscono l'Istituto; fissa le tabelle concernenti i posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico, nonchè i posti di ruolo del personale amministrativo delle carriere speciali di ragioneria, di concetto, esecutiva ed ausiliaria ».

Il decreto previsto dal presente articolo dovrà essere emanato, per i predetti Istituti funzionanti al 1° ottobre 1963, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I posti disponibili, alla data di pubblicazione della presente legge, nella qualifica iniziale del ruolo dei direttori sono conferiti, entro sei mesi dalla data medesima, mediante concorso speciale per titoli — previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, senza limiti di età e comunque con un limite di età inferiore di almeno dieci anni a quello stabilito per il collocamento a riposo del personale docente — riservato al personale insegnante di ruolo e incaricato che abbia svolto lodevolmente, per

almeno un biennio e per incarico ministeriale, le funzioni proprie di direttore presso gli Istituti di cui alla presente legge.

Gli eventuali restanti posti disponibili saranno conferiti mediante pubblico concorso da espletarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in osservanza delle norme attualmente in vigore, ed integrato da prova scritta su tema di cultura generale e da colloquio atto ad accertare l'idoneità del candidato alla direzione degli Istituti d'istruzione artistica e col possesso del rispettivo titolo di studio di maturità o licenza degli Istituti di cui alla presente legge o del diploma di laurea in architettura oppure che abbia prestato lodevole servizio, per almeno sei anni, in qualità d'insegnante di ruolo presso gli Istituti predetti.

Le carriere restano stabilite come segue e risultanti rispettivamente dalle tabelle 19, 18, 8 e 7 allegate al prontuario del Ministero del tesoro relativo alle competenze dovute dal 1° gennaio 1962, in applicazione delle leggi 10 dicembre 1961, n. 1346 e 31 dicembre 1961, n. 1443:

Direttori dei Conservatori di musica, delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e delle Accademie di belle arti:

Coefficiente 700: Direttore - prima classe di stipendio;

Coefficiente 800: Direttore - seconda classe di stipendio, dopo 6 anni dalla nomina.

Direttori dei Licei artistici:

Coefficiente 580: Direttore - prima classe di stipendio;

Coefficiente 700: Direttore - seconda classe di stipendio, dopo 6 anni dalla nomina.

Spetta, inoltre, ai predetti direttori, l'indennità di carica di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 3.

Le carriere del personale amministrativo degli Istituti di cui alla presente legge sono distinte in: carriera speciale di ragioneria e

concetto (ragionieri economi e segretari economi); carriera esecutiva (impiegati d'ordine di segreteria); carriera ausiliaria (bidelli custodi).

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle predette carriere e di quella direttiva di segreteria — ad esaurimento — sono stabilite dalle allegate tabelle *A, B, C, D* ed *E*. Ai fini della progressione in tali carriere non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Nei ruoli delle carriere predette la promozione rispettivamente ai coefficienti 402, 325 e 229 può essere conseguita al compimento dei periodi di anzianità comuni e mediante gli esami previsti dagli articoli 164 e 165, 196, 176 e 177, 185 del testo unico, Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli esami di cui al comma precedente possono partecipare anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti forniti della medesima anzianità maturata nel ruolo aggiunto. La loro nomina è però effettuata entro i limiti dei posti complessivamente disponibili nei rispettivi ruoli.

Art. 4.

Ad ogni Istituto, esclusi i Licei artistici, resta assegnato, ad esaurimento, un impiegato della carriera direttiva di segreteria con le attribuzioni stabilite dagli articoli 154, 157, 158 e 159 del testo unico, Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo stesso impiegato sovrintende ai servizi di segreteria e risponde al Direttore dell'Istituto dei servizi medesimi e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e regolamentari; compila i rapporti informativi concernenti il personale amministrativo ed ausiliario il cui giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'Istituto.

Il rapporto informativo dell'impiegato di cui al presente articolo è compilato dal direttore stesso il quale, sentito il parere

del Presidente del Consiglio di amministrazione, esprime poi il giudizio complessivo.

Gli impiegati appartenenti alla carriera di cui al primo comma e quelli della medesima carriera dei ruoli aggiunti eventualmente in eccedenza, tenuto presente che nelle Accademie di belle arti e Conservatori di Milano, Napoli e Roma possono essere assegnati non più di due impiegati della carriera predetta, dovranno prestare servizio presso le Sezioni distaccate degli Istituti di cui all'articolo 1.

Ad ogni Liceo artistico è assegnato un impiegato della carriera di concetto, di cui alle tabelle *B* o *A*, con le attribuzioni stabilite dall'articolo 172 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e con le funzioni e norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo; egli ha inoltre le mansioni di funzionario delegato.

Provvede, per quanto di sua competenza, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio medesimo, tutti i documenti contabili concernenti la gestione dell'Istituto ed attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

Art. 5.

Ad ogni Istituto, per l'ufficio economato, esclusi i Licei artistici, è assegnato un impiegato della carriera speciale di ragioneria e in caso di assenza di questi un impiegato della carriera di concetto, con le attribuzioni stabilite dall'articolo 172 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed inoltre con le funzioni stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 4; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato. Non più di due impiegati della carriera di cui alla tabella *A*, possono essere comandati al Ministero della pubblica istruzione, a domanda, con funzioni ispettive, amministrative e contabili relative agli Istituti di cui alla presente legge.

Per i servizi di segreteria e per mansioni di collaborazione amministrativa e contabile, a ciascun Istituto sono assegnati tre impiegati della carriera esecutiva. Quando il numero degli alunni sia superiore a 400 è assegnato un altro impiegato per ogni ulteriore gruppo di 200 alunni o frazione.

Ad ogni Istituto sono assegnati cinque impiegati della carriera ausiliaria uno dei quali con mansioni di portiere. Quando il numero degli alunni sia superiore a 400 è assegnato un altro bidello per ogni ulteriore gruppo di 100 alunni o frazione.

Ad ogni Istituto è assegnato, inoltre, un impiegato della carriera predetta con mansioni di guardiano notturno e spetta al medesimo l'indennità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 6.

I posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale non insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per esami in osservanza delle disposizioni legislative comuni in vigore e col possesso dei seguenti titoli di studio per le carriere indicate: diploma di laurea in economia e commercio o diploma di ragioniere e perito commerciale — carriera Tabella A —; diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado — carriera Tabella B —; diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado — carriera Tabella C —; compimento degli studi di istruzione elementare — carriera Tabella D —. Il 25 per cento dei posti nel ruolo della carriera ausiliaria — Tabella D — è riservato al personale femminile.

Restano valide le norme stabilite dal sesto comma e seguenti dell'articolo 10 della legge 2 marzo 1963, n. 262, relative al conferimento di incarichi al personale non insegnante che peraltro non potranno superare la durata di un biennio dalla data del 1° ottobre 1964, oltre il quale è stabilito il limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili da conferire per ogni carriera: di concetto, esecutiva, ausiliaria.

Art. 7.

Gli impiegati dei ruoli ordinari degli Istituti di cui alla presente legge delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e gli impiegati della carriera direttiva di segreteria, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 2 marzo 1963, n. 262, e col medesimo effetto stabilito dall'articolo 14 della legge stessa, sono inquadrati nei ruoli delle carriere stabilite con le annesse tabelle *A, B, C, D, E* secondo l'anzianità posseduta. Il servizio prestato nei ruoli ordinari di carriere differenti da quella di appartenenza è valutato in ragione di due terzi ai fini del trattamento economico e della progressione in carriera se svolto con mansioni della carriera di appartenenza, in analogia al disposto dell'articolo 11 — ultimo comma — della legge 9 aprile 1962, n. 163, relativa al personale degli Istituti e Scuole d'arte.

L'anzianità di servizio residua è utile ai fini del passaggio alla qualifica superiore e all'attribuzione dei successivi aumenti periodici di stipendio.

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 7, due terzi dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto — Tabella *B* — sono conferiti mediante concorso speciale per titoli, riservato agli impiegati in servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso gli Istituti di cui al precedente articolo 1, che siano in possesso di titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo grado e abbiano per almeno 3 anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie di economo presso gli Istituti predetti, previo parere favorevole del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il servizio prestato di ruolo o in qualità di incaricato è valutato per due terzi e per non più di quattro anni ai fini del trattamento economico e della progressione in carriera.

Gli impiegati predetti in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o del diploma di ragioniere e perito commerciale possono, successivamente, a domanda, chiedere ed ottenere il passaggio alla carriera speciale di cui alla Tabella A.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 9.

Per le riduzioni di anzianità a favore del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 2 marzo 1963, n. 262, si applicano le norme stabilite dall'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e sino alla data del 31 dicembre 1966.

Salvo quanto stabilito dal precedente articolo 6, gli articoli 6 e seguenti, le Tabelle A, B, C, D, della legge 2 marzo 1963, n. 262, sono sostituiti dalla presente legge.

Art. 10.

Al personale non insegnante degli Istituti di istruzione artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939, ed in possesso del prescritto titolo di studio alla data del 1° maggio 1948, come previsto dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina in ruolo nella carriera cui apparteneva alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1963, n. 226, verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera, dal 1° ottobre 1939.

Art. 11.

Alla spesa occorrente per l'applicazione della presente legge si farà fronte con la somma complessiva di lire 216.000.000, accantonata per gli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64 e con quella di lire 100.000.000 disponibile per gli esercizi successivi — previste dall'articolo 14 della legge 2 marzo 1963, n. 262 — aumentata di lire 50.000.000 mediante utilizzazione di parte delle quote previste per l'istruzione artistica sui fondi

destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della Scuola nel decennio dal 1959 al 1969, attualmente a carico dei fondi stanziati dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, ed aumentando di lire mille, a decorrere dall'anno scolastico 1964-65, la tassa di esame per la maturità artistica e la tassa per il rilascio del diploma medesimo e di quello di licenza degli Istituti d'istruzione artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Ruolo della carriera speciale di ragioneria - Posti in organico, complessivamente n. 26.

Carriera di concetto

- Coeff. 202 — Vice ragioniere economo di prima nomina;
» 229 — Ragioniere economo aggiunto, dopo 4 anni;
» 271 — Ragioniere economo, dopo 7 anni di servizio complessivo;

Carriera direttiva

- Coeff. 325 — Vice direttore amministrativo contabile, dopo 14 anni di servizio complessivo;
» 402 — Direttore amministrativo contabile di 2^a classe, dopo 6 anni di servizio nella qualifica precedente;
» 500 — Direttore amministrativo contabile di 1^a classe o ispettore amministrativo contabile, dopo 4 anni di servizio nella qualifica precedente;
» 670 — Direttore amministrativo contabile o ispettore capo amministrativo contabile, dopo 3 anni di servizio nella qualifica precedente (a), con giudizio complessivo non inferiore a « ottimo ».

(a) Il numero dei posti di direttore amministrativo o ispettore capo amministrativo contabile è limitato a tre unità.

Alla presente carriera possono essere immessi soltanto gli impiegati in possesso di diploma di laurea in economia e commercio o del diploma di ragioniere e perito commerciale che siano pervenuti nella carriera medesima mediante concorsi per esami scritti e orali salvo il disposto del precedente articolo 8.

TABELLA B

Ruolo della carriera di concetto - Posti in organico, complessivamente n. 9.

- Coeff. 202 — Vice segretario economo di prima nomina;
- » 229 — Segretario economo aggiunto, dopo 4 anni;
 - » 271 — Segretario economo, dopo 7 anni di servizio complessivo;
 - » 325 — Primo segretario economo, dopo 13 anni di servizio complessivo;
 - » 402 — Segretario economo principale, dopo 7 anni di servizio nella qualifica precedente;
 - » 500 — Segretario economo capo, dopo 3 anni di servizio nella qualifica precedente (a).

(a) Il numero dei posti di segretario economo capo è limitato a due unità, con giudizio complessivo non inferiore a « ottimo ».

TABELLA C

Ruolo della carriera esecutiva

- Coeff. 180 — Applicato, di prima nomina;
- » 202 — Archivista, dopo due anni;
 - » 229 — Primo archivista, dopo 13 anni di servizio complessivo;
 - » 271 — Archivista capo, dopo 8 anni di servizio nella qualifica precedente;
 - » 325 — Archivista superiore, dopo 4 anni di servizio nella qualifica precedente, limitato a 10 unità, con giudizio complessivo non inferiore a « distinto ».

TABELLA D

Ruolo della carriera ausiliaria

- Coeff. 159 — Bidello-custode di prima nomina;
- » 173 — Primo bidello-custode, dopo 4 anni di servizio;
 - » 180 — Capo bidello-custode, dopo 6 anni di servizio nella qualifica precedente.

TABELLA E

Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva di segretaria - Per i soli posti coperti al 1° ottobre 1964.

- Coeff. 229 — Consigliere di 3^a classe;
- » 271 — Consigliere di 2^a classe, dopo 2 anni di servizio;
 - » 325 — Consigliere di 1^a classe, dopo 4 anni di servizio nella qualifica precedente;
 - » 402 — Direttore di segreteria di 2^a classe, dopo 14 anni di servizio complessivo;
 - » 500 — Direttore di segreteria di 1^a classe, dopo 7 anni di servizio nella qualifica precedente;
 - » 670 — Direttore capo di segreteria, dopo 4 anni di servizio nella qualifica precedente (a).

(a) Il numero dei posti di direttore capo di segreteria è limitato a 6 unità. L'impiegato appartenente alla predetta carriera non può essere promosso alla qualifica superiore se il giudizio complessivo sia inferiore a « distinto » e alla qualifica di direttore capo di segreteria se il giudizio complessivo sia inferiore a « ottimo ».

Gli impiegati eventualmente in eccedenza ai posti stabiliti dal precedente articolo 4 saranno assegnati alle Sezioni distaccate degli Istituti di cui alla presente legge.